



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, secondo cui la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo n. 206/2007;



VISTA la domanda della SIG.RA MAGDA LUZ DA SILVA, cittadina brasiliana, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica Federale del Brasile, per l'esercizio in Italia dell'attività di "Acconciatore" (disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174);

NELLE MORE dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della citata L.R. n. 14 del 2014, ossia che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno europeo (*Internal Market Information System - IMI*) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTO il titolo di formazione, denominato "Certificado" (in cui è indicato il numero di identità professionale 21.665.578-X SSP SP), rilasciato a Niteroi (REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE) l'1 novembre 2010 dal "SINDSALOES-SINDICATO DOS SALOES DE BARBEIROS CABELEIREIROS E INSTITUTOS DE BELEZA DE NITEROI-RJ", attestante sia la positiva conclusione del relativo corso di formazione per "Parrucchiere", la cui durata in ore è riportata sul retro del documento, sia l'idoneità all'esercizio dell'attività in conformità alla legislazione locale vigente;

VISTA la DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO N. 386/2018, rilasciata il 17 dicembre 2018 dal Consolato Generale di Italia in Rio de Janeiro e relativa al Certificato di qualifica professionale di "Cabeleireiro" con cui sono state fornite informazioni sull'autenticità del titolo di formazione, nonché sulla qualifica professionale della SIG.RA MAGDA LUZ DA SILVA;

CONSIDERATO che con tale Dichiarazione di valore è stato confermato il conseguimento del citato titolo, denominato "Certificado", rilasciato a Niteroi l'1 novembre 2010 dall'Istituzione precedentemente riferita, previo ottenimento di valutazione positiva in tutte le discipline facenti parte del piano formativo, al termine di un corso tecnico post secondario per "Parrucchiere, della durata ivi riferita;

APPRESO inoltre, sempre mediante la citata Dichiarazione di valore in loco, che nella REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, in base all'ordinamento locale, il suddetto titolo è *condizione necessaria e sufficiente* per l'esercizio della professione di "Cabeleireiro", che la Legge brasiliana del 18 gennaio 2012 n. 12.592 riconosce l'esercizio delle attività professionali di "Parrucchiere, Barbiere, Estetista, Manicure, Pedicure, Depilatore e Truccatore" e che l'attività di "Parrucchiere" non è una professione regolamentata ed è consentita in modo autonomo e subordinato;

VISTA la documentazione esibita, comprovante il possesso di esperienza professionale estera di un anno, svolta a Rio de Janeiro (Repubblica Federativa del Brasile) dal 19 novembre 2018 al 19 novembre 2019;

TENUTO CONTO dell'ulteriore esperienza professionale italiana, debitamente comprovata, maturata dalla SIG.RA MAGDA LUZ DA SILVA a Bergamo in qualità di titolare dell'impresa individuale di settore (abilitata per l'attività di *Acconciatore* con responsabile tecnico incaricato), valutata complessivamente per tre anni e sette mesi circa (dall'11 settembre 2013-al al 6 aprile 2017);

VISTA la delibera assunta in data 26 febbraio 2020 dalla Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria CONFARTIGIANATO e CNA BENESSERE, in base alla quale, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II - *Regime*



generale – articoli 18-21, il titolo di formazione, precedentemente indicato, unitamente all'anno di esperienza professionale maturato nella REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, è stato ritenuto idoneo ed attinente a consentire in Italia l'esercizio della professione di "Acconciatore", di cui alla Legge 18 agosto 2005 n.174 e s.m.i., e si è determinato di accogliere al riconoscimento la domanda della SIG.RA MAGDA LUZ DA SILVA, senza la necessità di prevedere misure compensative, nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE), avendo potuto valutare, a scomputo delle predette misure, l'attività lavorativa svolta in Italia dalla richiedente, precedentemente riferita, che compensa la parte mancante, in termini di durata e di contenuto, nel percorso formativo documentato;

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00, che risulta regolarmente corrisposta in data 11 ottobre 2019 dal delegato, per conto della SIG.RA MAGDA LUZ DA SILVA, mediante bonifico bancario di UBI Banca- Filiale di Bergamo Borgo Santa Caterina alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con nota del 14 luglio 2016 (Prot. n. 0111398), in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA MAGDA LUZ DA SILVA, cittadina brasiliana, nata a SAN PAULO (REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE) il 15 settembre 1969, viene riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il Certificato (*Certificado*) professionale, unitamente all'anno di esperienza professionale estera (entrambi citati in preambolo), quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Acconciatore", di cui alla Legge n. 174/2005 e s.m.i., senza la necessità dell'applicazione di misure compensative nel rispetto del principio di proporzionalità, di cui all'art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE, in esito alla valutazione precedentemente riferita.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Loredana GULINO*)

Roma, 14 luglio 2020

